

IVA NEI RAPPORTI  
ASSOCIAZIONE-  
SOCIO:  
LE NOVITA' DAL 1  
GENNAIO 2025

*Forum Nazionale del Terzo settore*

*18 novembre 2024*

*Relatore: Marina Montaldi*



# IL TEMA



DAL 1 GENNAIO 2025



IN ASSENZA DI PROROGHE DELLA NORMATIVA TUTTORA VIGENTE  
(ART. 4, COMMA 4, DPR N. 633/72)



LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI NEI CONFRONTI DEI SOCI  
IN CONFORMITA' ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI SARANNO  
EQUIPARATE A QUELLE SVOLTE VERSO I TERZI




OVVERO: SARANNO RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE  
AGGIUNTO (se pur con regimi operativi differenziati)



**UN CAMBIO DI PARADIGMA:** L'ASSOCIAZIONE SARA'  
INQUADRATA, NEL RAPPORTO CON IL CORPO ASSOCIATIVO, NON  
PIU' COME CONSUMATORE FINALE, BENSÌ COME OPERATORE  
ECONOMICO

# TRACCE DI APPROFONDIMENTO

- FONTI GIURIDICHE DELLA REVISIONE NORMATIVA
  - AMBITO DELLA REVISIONE NORMATIVA
  - SOGGETTI INTERESSATI DALLA REVISIONE NORMATIVA
  - OGGETTO DELLA REVISIONE NORMATIVA
  - IMPATTO SULLE ATTIVITA' OGGETTO DI REVISIONE NORMATIVA
  - IMPATTO COMPLESSIVO SULLA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI
  - IMPATTO SULLE CASSE ERARIALI E/O TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO
  - REGIME TRANSITORIO: CENNI
  - IL PERCHE' DELL'INTERVENTO NORMATIVO
  - L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE di GIUSTIZIA UE
  - LA PROPOSTA DEL FORUM e LE INIZIATIVE PARLAMENTARI



# FONTI GIURIDICHE DELLA REVISIONE NORMATIVA

- DECRETO LEGGE N. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021
- MODIFICA ART. 4, COMMA 4, DPR N. 633/72
- INTRODUCE PER APS E ODV REGIME OPZIONALE IVA TRANSITORIO (fino all'entrata in vigore delle norme sulla fiscalità diretta del Codice del Terzo settore)



# AMBITO DELLA REVISIONE NORMATIVA

---

- SOLO TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA' AI FINI **DELL'IMPOSTA SUL VALORE**
- DUNQUE, UNA STESSA ATTIVITA' POTRA' ESSERE INQUADRATA COME «IRRILEVANTE» AI FINI DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO (NON COMMERCIALE) E CONTESTUALMENTE RILEVANTE AI FINI DELL'IVA



## SOGGETTI INTERESSATI DALLA REVISIONE NORMATIVA

- ASSOCIAZIONI CHE NON SVOLGONO PREVALENTEMENTE ATTIVITA' COMMERCIALI (ENTI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI)
- CON FINALITA': CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE, ASSISTENZIALI, POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, SPORTIVO-DILETTANTISTICHE, FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA DELLA PERSONA



Associazioni

# OGGETTO DELLA REVISIONE NORMATIVA

OGGETTO	REGIME ATTUALE	REGIME DA 1.1.2025	NOTE
<b>CONTRIBUTI SPECIFICI VERSATI DAGLI ASSOCIATI (anche nell'ambito della stessa rete associativa) ALL'ASSOCIAZIONE A FRONTE DI:</b>			<b>n.b. NO QUOTE SOCIALI:</b> RIMANGONO ESCLUSE DA IVA <u>SOLO QUOTE SUPPLEMENTARI</u>
<i>PRESTAZIONE DI SERVIZI CONFORMI ALLE FINALITA' SOCIALI</i>	ESCLUSIONE	ESENZIONE	ASD: ESTESA A «PERSONE CHE ESERCITANO LO SPORT» per prestazioni di servizi strettamente connessi a pratica sportiva
<i>ATTIVITA' DI «MESCITA SOCIALE» (BARETTI SOCIALI) PRESSO LE SEDI SOCIALI DI APS CON FINALITA' ASSISTENZIALI RICONOSCIUTE, SE ATTIVITA' COMPLEMENTARI A QUELLE SVOLTE IN DIRETTA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI</i>	ESCLUSIONE	IMPONIBILITA'	Salvo prestazione a indigenti (ESENZIONE)
<b>CONTRIBUTI SPECIFICI PER SERVIZI CONFORMI ALLE FINALITA' SOCIALI EROGATI DA ASSOCIAZIONI APPARTENENTI ALLA STESSA RETE ASSOCIATIVA</b>	ESCLUSIONE	ESENZIONE	

# IMPATTO SULLE ATTIVITA' OGGETTO DI REVISIONE (1)

---



- **CONCRETAMENTE COSA CAMBIA?**
- **REGIME DI ESENZIONE:**
  - OVVERO? SULLE QUOTE NON DOVRA' ESSERE APPLICATA L'IVA (perchè rimarrà INDETRAIBILE l'IVA sugli acquisti)
  - L'ESENZIONE non sarà generalizzata, ma condizionata (i) all'assenza di "*distorsioni provocate al mercato*"; (ii) presenza/applicazione di **clausole statutarie** in materia di trasparenza (rendiconto), devoluzione patrimonio, divieto distribuzione anche indiretta di utili, democrazia interna
- **REGIME DI IMPONIBILITA' (MESCITE SOCIALI):**
  - OVVERO? SULLE QUOTE SUPPLEMENTARI DOVRA' ESSERE APPLICATA L'IVA;
  - IN QUESTO CASO, TUTTAVIA, L'IVA SUGLI ACQUISTI POTRA' ESSERE DETRATTA DA QUELLA INCASSATA SULLE QUOTE, COSI' COME AVVIENE PER QUALUNQUE OPERATORE IVA

# IMPATTO SULLE ATTIVITA' OGGETTO DI REVISIONE (2)

- PER TUTTE LE ATTIVITA' SI DOVRANNO ADOTTARE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER DOCUMENTARE, TRACCIARE, RIEPILOGARE LE OPERAZIONI AL FISCO
- GLI ADEMPIMENTI SARANNO MAGGIORI PER LE ATTIVITA' IN REGIME IMPONIBILE (MESCITE), MA SONO PRESENTI ANCHE PER LE ATTIVITA' ESENTI



# L'IMPATTO SPECIFICO SULLE MESCITE SOCIALI

## PER LE MESCITE OCCORRERA':

- Aprire partita IVA
- Certificare l'incasso delle quote supplementari, adottando registratore di cassa
- Emettere fattura elettronica, se richiesta dal socio
- Provvedere alla liquidazione periodica infrannuale dell'IVA
- Annotare i corrispettivi in apposito registro, in assenza di registratore di cassa connesso telematicamente con AdE
- Presentare trimestralmente, in via telematica, le comunicazioni LIPE
- Presentare in via telematica la dichiarazione annuale dell'IVA



# IMPATTO SPECIFICO SULLE ATTIVITA' ESENTI



Operazioni esenti:  
assoggettate a tutti gli  
obblighi strumentali

OVVERO: fatturazione,  
registrazione operazioni attive  
e passive, liquidazioni IVA,  
dichiarazione IVA

Possibile **OPTARE** per  
dispensa dagli adempimenti  
di fatturazione e registrazione  
operazioni attive

In caso di dispensa **rimangono**  
**gli obblighi di:**

Apertura partita IVA

Certificazione dei corrispettivi  
(importi non soggetti a  
fatturazione)

# L'IMPATTO COMPLESSIVO SULLA GESTIONE

Le operazioni OCCASIONALI a corrispettivo sono ATTRATTE in campo IVA (es. il noleggio occasionale a terzi di spazi e beni strumentali, la somministrazione di alimenti/bevande in occasione della giornata della festa/sagra del quartiere/comunità o la cena sociale occasionale, *salvo riconducibilità a "raccolta fondi occasionale" secondo le specifiche di linee guida ex DM 9.6.2022*)

MANCATO  
COORDINAMENTO con  
**REGIME FORFETTARIO**  
ex art. 86 del Codice del  
Terzo settore (d.lgs. n.  
117/2017)



PER **TUTTE LE ASSOCIAZIONI** COINVOLTE, SIA IN REGIME DI  
ESENZIONE CHE DI IMPONIBILITA'

# L'IMPATTO COMPLESSIVO SULLA GESTIONE

La dispensa dagli adempimenti di fatturazione e registrazione NON si estende alle altre attività commerciali eventualmente svolte (es. la sponsorizzazione dei propri convegni/seminari), per cui occorre tenere CONTABILITA' SEPARATA e gli acquisti relativi NON sono detraibili, salvo si RINUNCI alla dispensa (detraibilità PRO-RATA)

La dispensa NON si estende alla dichiarazione IVA se si svolgono altre attività commerciali (v. esempio sponsorizzazione)



PER LE ASSOCIAZIONI IN REGIME DI **ESENZIONE**

# RIEPILOGANDO: L'IMPATTO COMPLESSIVO SULLE ASSOCIAZIONI

## ATTIVITA' ESENTI

- CONTINUANO A «PAGARE» L'IVA COME UN CONSUMATORE FINALE, MA SONO INQUADRATE COME OPERATORE ECONOMICO IVA
- SONO ASSOGGETTATE A ADEMPIMENTI STRUMENTALI CHE DRENANO RISORSE DALLA MISSIONE SOCIALE
- SUBISCONO GLI «EFFETTI COLLATERALI» DEL NUOVO PARADIGMA: ATTIVITA' OCCASIONALI ATTRATTE IN CAMPO IVA e in presenza di ALTRE attività: a) INAPPLICABILITA' PARZIALE DEGLI ALLEGGERIMENTI della DISPENSA (dichiarazione IVA); b) MAGGIOR ONERE per applicazione DISPENSA (contabilità separata o rinuncia a detrazione PRO-RATA Iva sugli acquisti)

## MESCITA SOCIALE

- OPERATORI IVA A TUTTI GLI EFFETTI: IMPUTANO L'IVA SULLE QUOTE SUPPLEMENTARI INCASSATE E DETRAGGONO L'IVA SUGLI ACQUISTI
- SUBISCONO SENZA ALLEGGERIMENTI L'ONERE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI FORMALI
- EFFETTI COLLATERALI: ATRTRAZIONE IN CAMPO IVA ATTIVITA' OCCASIONALI



# RIEPILOGANDO: L'IMPATTO COMPLESSIVO PER L'ERARIO E/O TUTELA INTERESSE PUBBLICO

---

## ATTIVITA' ESENTI:

- POSIZIONE «NEUTRA» PER L'ERARIO: NON INCASSA NULLA DI PIU' DI QUANTO GIA' INCASSI NELLA SITUAZIONE ATTUALE


## MESCITE SOCIALI:

- L'ERARIO RISCHIA DI DOVER FRONTEGGIARE CREDITI IVA DA RIFONDERE ALLE ASSOCIAZIONI, IN RAGIONE DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE CONCORRENTI:
  - LE ASSOCIAZIONI, NEL DETERMINARE LA QUOTA SUPPLEMENTARE, NON SONO MOSSE DA LOGICHE ECONOMICHE, E NON SONO INTERESSATE A REALIZZARE UN DIVARIO SENSIBILE TRA INCASSI E SPESE DI «PRODUZIONE»
  - L'ALIQUOTA IVA SUGLI INCASSI DELLA MESCITA E' DETERMINATA DALLA LEGGE IN MISURA PARI AL 10%, ORDINARIAMENTE INFERIORE ALL'ALIQUOTA MEDIAMENTE PAGATA SUGLI ACQUISTI DELLE BEVANDE EROGATE



# REGIME TRANSITORIO: CENNI

(d.l. 146/2021, art. 5, commi 15-quinquies/sexies)



# PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REGIME TRANSITORIO

Apertura Partita IVA

Fatturazione elettronica

Conservazione fatture acquisto

Certificazione corrispettivi



# IL PERCHE' DELL'INTERVENTO NORMATIVO



LA NORMA SUL FUORI CAMPO IVA E' STATA MESSA IN DISCUSSIONE DALLA COMMISSIONE EUROPEA: procedura di infrazione n. 2008/2010

SECONDO LA ComEU L'ASSOCIAZIONE CHE EROGA SERVIZI AI SOCI A FRONTE DI UNA QUOTA SUPPLEMENTARE E' OPERATORE IVA, non consumatore finale

LA QUOTA SUPPLEMENTARE E' ASSIMILATA A CORRISPETTIVO

# L'ORIENTAMENTO DELLA CGUE



---

SECONDO UN **PRINCIPIO DI DIRITTO** AFFERMATO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (*CGUE C-246/08, Commissione Europea vs. Finlandia*) e ribadito anche in seguito (*causa C-263/15, Lajvér Meliorációs Nonprofit*)

---

NON C'E' CORRISPETTIVO QUANDO IL SUO IMPORTO "DIPENDE SOLO PARZIALMENTE DAL VALORE REALE DEI SERVIZI FORNITI" e alla sua determinazione concorrono anche VALUTAZIONI E INDICI DIVERSI da tale VALORE REALE quali, ad esempio, "il REDDITO o il PATRIMONIO del beneficiario"

# LA PROPOSTA DEL FORUM

- **NASCE DALLA COSTATAZIONE:**

- CHE NESSUNO DEI DUE *ATTORI* (ASSOCIAZIONI – ERARIO/INTERESSE PUBBLICO) OTTIENE VANTAGGI DAL NUOVO INQUADRAMENTO

- **OSSERVAZIONI:**

- L'ESITO NON E' CASUALE, MA DIRETTA CONSEGUENZA DEL FATTO CHE LE ASSOCIAZIONI DI TERZO SETTORE NON SOLO PERSEGUONO SCOPI SOCIALI (NON LUCRATIVI) MA LO FANNO ADOTTANDO METODI DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' COERENTI ALLO SCOPO, OSSIA **PER LO PIU' SGANCIATI DA LOGICHE ECONOMICHE**
- DUNQUE, L'ABITO DI "OPERATORE ECONOMICO" PER QUESTE REALTA' E SU QUESTE ATTIVITA' NON E' ADATTO AL FENOMENO SOCIALE ED ECONOMICO CHE REALMENTE ESPRIMONO



# LA PROPOSTA DEL FORUM: MODELLI DI CONDUZIONE CORRENTE DELLE ATTIVITA' VERSO GLI ASSOCIATI

## ESEMPI

- quote supplementari determinate in misura **largamente superiore alla soglia del costo “di produzione”**, e/o delle valutazioni correnti nel mercato per servizi equivalenti, perché autodeterminate dagli associati in funzione dell’acquisizione di risorse per il finanziamento diretto di specifiche attività solidali e gratuite
- contributo predeterminato ad un dato importo, per assicurare che ne siano esonerati, per ragioni di equità e solidarietà, alcune tipologie di fruitori-associati (es. soggetti fragili per condizioni economiche o sociali)
- predeterminazione di quote differenziate, in ragione di categorie sociali-anagrafiche diversificate e meritevoli, in base alla specifica missione associativa, di coerente supporto/attenzione (es. bambini, adolescenti, terza età);
- contributo istituito ad importo inferiore al costo effettivo del servizio, allo scopo di favorire un accesso ampio alla sua fruizione, quale mezzo che realizza:
  - direttamente le finalità sociali (si pensi ad un corso di alfabetizzazione digitale dedicato agli associati anziani)
  - indirettamente, aggregando le persone e favorendo la socializzazione di categorie fragili o a rischio di marginalità sociale, e la loro collocazione in un contesto di valorizzazione comunitaria e civica



## LA PROPOSTA DEL FORUM IN SINTESI

DEFINIZIONE DI UNA **NORMATIVA AD HOC** PER LE ASSOCIAZIONI DI TERZO SETTORE

NELLA QUALE SIA RICONOSCIUTO CHE LA **QUOTA SOCIALE SUPPLEMENTARE**

SE DETERMINATA CON **LOGICHE NON GOVERNATE DAL CRITERIO ECONOMICO**

**NON E' QUALIFICABILE COME «CORRISPETTIVO»**, E DUNQUE NON E' ASSOGGETTABILE AD IVA (MANCANZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO)

SECONDO UN **PRINCIPIO DI DIRITTO** CONFORME A QUANTO STATUITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

# LA PROPOSTA DEL FORUM TRA GLI EMENDAMENTI AL DDL DI BILANCIO 2025

- All'articolo 4, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "**le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.**"



GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE

*Forum Nazionale del Terzo settore*

*18 novembre 2024*

*Relatore: Marina Montaldi*

